



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 67 DEL 15/11/2018**

**Il Proponente: Assessore LARI MASSIMO**  
**Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei**

**Il Responsabile di Settore: Rossano Mancusi**

**Il Redattore: Daniele Aureli**  
**Segreteria**

**Oggetto:** ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..A PREVIO ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 64 DEL 08/11/2018.

L'anno 2018 il giorno 15 del mese di novembre alle ore 19:00 nell 'apposita sala del Comune ha inizio la seduta del Consiglio Comunale, convocata per le ore 19:00 in sessione STRAORDINARIA effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio.

Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione del presente punto i signori appresso indicati:

BAGNI ANGELA	Presente
PANDOLFINI GEMMA	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
TACCEZZI MASSIMILIANO	Presente
MARINESI PIETRO	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPORASO EMANUELE	Presente
DI GIOVANNI ANNAMARIA	Assente
MUGNAINI SANDRA	Presente
PICCINI PAOLA	Presente
MOCCIA GIOVANNA	Presente
GORINI MATTEO	Assente

MILANESI PIETRO	Presente
VERDIANI ANDREA	Assente
MAZZONI FRANCESCO	Assente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente

Presenti: N.13          Assenti: N.4

Partecipa il Segretario del Comune Dott. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente verbale.

La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosce la legalità per essere presenti n. 13 Consiglieri all'appello nominale iniziale, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Zingoni, Moccia, Giovannini.

Il Presidente informa il consiglio che il consigliere Verdiani ha inoltrato una segnalazione sul mancato rispetto dei termini di deposito degli atti all'o.d.g. della odierna seduta. Tale osservazione nel caso di cui alla presente proposta non è fondata in quanto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale le proposte per motivi di urgenza possono essere depositate almeno 24 ore prima. Essendo la presente proposta di deliberazione rispondente a motivi di urgenza ed essendo stata depositata alle ore 12.00 del giorno 14 novembre 2018, essa è stata depositata oltre le 24 ore prima dell'inizio della presente seduta, fissata per le ore 19.00.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente

**VISTO** che nella precedente seduta è stata approvata la deliberazione di Alienazione della partecipazione sociale nella Società Iride S.r.L in assenza del parere del Responsabile del Servizio Finanziario, essendo stato inserito nella proposta di deliberazione, per un errore informatico, il 'parere di regolarità contabile di una precedente deliberazione simile

**RITENUTO** dover annullare in via di autotutela, stante l'interesse pubblico a garantire all'organo deliberante di decidere nella consapevolezza della legittimità e correttezza amministrativa dell'atto, che non è assicurata dall'assenza di un parere obbligatorio,

**RITENUTO** dover approvare nuovamente la proposta di deliberazione di Alienazione della partecipazione sociale nella Società Iride S.r.L previo annullamento della propria precedente deliberazione n. 64 del 08/11/2018

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2017, avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e sue modificazioni. ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle misure da adottare" con la quale si approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute

dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A e B che ne costituivano parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che nella suddetta Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Lastra a Signa si individua la dismissione della partecipazione delle Società Iride S.r.L per non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2, lett. d) (partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), ancorché tenendo conto di quanto all'art. 26, c. 12-quinquies (Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20).

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 12/06/2015 avente ad oggetto "Gestione degli impianti sportivi - Iride srl - Modifica statuto e affidamento diretto del servizio", con la quale si :

- Si approvavano le modifiche allo statuto della società Iride Srl individuate nell'allegato 1) alla stessa deliberazione.
- Si affidava alla società "IRIDE s.r.l." , fino al 31 dicembre 2030, il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali e degli spazi attrezzati per attività fisico sportive, individuati nell'allegato 2) alla stessa deliberazione
- si approvava la bozza di contratto di servizio per la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra ente locale e la società per l'intera durata dell'affidamento

**TENUTO CONTO** che essendo in corso un contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2030 si tratta di individuare quale normativa applicare nell' alienazione della partecipazione del Comune nella Società affidataria

**TENUTO CONTO** che, come affermato negli Studi della Camera sui Servizi Pubblici Locali del 30 maggio 2018, non è giunto a conclusione il tentativo di riordinare in modo organico le disposizioni vigenti in modo da rendere intellegibili le regole applicabili in materia per le amministrazioni e gli operatori del settore. Infatti, la norma di delega per l'adozione di un [Testo unico dei servizi pubblici locali](#) non ha concluso il proprio iter nel corso della XVII legislatura

**DATO ATTO** che l'art. 24 comma 4 del D.lgs n.175/2016 prevede che l'alienazione è da effettuarsi secondo quanto previsto all'art 10 del medesimo decreto, il quale al comma 1 prevede che la decisione di alienare una partecipazione debba essere assunta tramite deliberazione di Consiglio Comunale e, al successivo comma 2, prevede che l'alienazione delle partecipazioni debba essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;

**VISTO** l'articolo 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, comma 12, che recita :“L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.”

**VISTO** altresì l'Art. 3-bis D.L. 13/08/2011, n. 138 il quale , nel contemplare anche l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali prevede che l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.

**VISTO** l'art. 17 del d. lgs. 175/2016 che sancisce la partecipazione del socio privato nella società mista pubblico-privata non inferiore al 30%

**TENUTO CONTO** che il socio privato della Società Iride S.r.L. possiede una quota di partecipazione del 49%

**VISTO** che il comma 568 bis dell'art. 1 della Legge. 27/12/2013, n. 147 sancisce il diritto di prelazione al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% alla data di entrata in vigore

della disposizione

**RITENUTO** opportuno riguardo al valore di cessione, porre a base d'asta il valore a patrimonio netto risultante dal bilancio 2017 (ultimo bilancio approvato), sommato all'utile di esercizio, per la quota di partecipazione propria, pari a €. 10.909,60. Ciò in base alla situazione attuale della società, a un principio di proporzionalità, vale a dire all'esigenza di contemperare i costi in modo che per l'Ente non si vengano a produrre oneri non necessari (cfr. deliberazione della Corte di Conti Veneto n. 230/2010/PAR) e alla considerazione dell'entità e della tipologia della partecipazione (cfr. deliberazione della Corte di Conti Marche n. 25/2014/PAR)

**RITENUTO** pertanto dover procedere all'alienazione della quota di partecipazione del Comune di Lastra a Signa nella Società a Responsabilità limitata IRIDE S.R.L., col metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. N. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle "offerte segrete", da porre a confronto con il prezzo a base d'asta. L'aggiudicazione, avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta. Non sono ammesse offerte a ribasso.

**RITENUTO** dover specificare negli atti di gara che la Parte Venditrice :

- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito al bilancio al 31.12.2017 della Iride srl, al relativo contenuto e presupposti;
- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla sussistenza di eventuali passività, debiti, oneri o rischi per qualunque causa non risultanti dal bilancio al 31.12.2017 della Iride srl o da situazioni patrimoniali o bilanci precedenti anche conseguenti alla non corretta applicazione di principi contabili o conseguenti a qualunque altra causa o ragione;
- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito ad eventuali sopravvenienze passive e/o minusvalenze anche inerenti atti, fatti o valutazioni (e/o alla non corretta applicazione di principi contabili) precedenti alla sottoscrizione del presente contratto;
- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla tenuta dei libri contabili della Iride srl, anche con riguardo alla conformità degli stessi alle leggi e ai regolamenti applicabili;
- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla avvenuta presentazione da parte della Iride srl nei termini temporali prescritti, di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa vigente nonché in merito alla corretta predisposizione delle medesime dichiarazioni fiscali;
- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito al regolare ed integrale pagamento da parte della Iride srl, di tutte le imposte e/o tasse dovute ovvero al regolare ed integrale accantonamento da parte della Iride srl di tutte le imposte e/o tasse che dovranno essere pagate;
- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla insussistenza di fatti o eventi che potrebbero determinare (o avere già determinato anche prima della sottoscrizione del presente contratto) la sottoposizione della Iride srl, a liquidazione, insolvenza o fallimento o ad altre procedure concorsuali.
- con la sottoscrizione del contratto, la Parte Acquirente si impegna a non avviare e/o ad impedire e/o a non supportare qualsivoglia azione risarcitoria, anche ex art. 2497 c.c., nei confronti della Parte Promissaria Venditrice.

**VISTO** il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti espresso con nota firmata digitalmente in data 08/11/2018, a condizione che gli acquirenti della partecipazione sociale si obblighino personalmente al pagamento di quanto dovuto al Comune di Lastra a Signa alla data della cessione della partecipazione, tale obbligazione dovrà essere accompagnata da idonea garanzia bancaria fideiussoria.

**RITENUTO** doversi adeguare al parere del Revisore prescrivendo che nel Bando di vendita sia inserita tale condizione

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore “Servizi Affari Generali e al Cittadino” e di regolarità contabile e finanziaria del Responsabile del Settore “Servizi Economico Finanziari”

**VISTO** il d. lgs. 175/2016,

**VISTO** il d. lgs. 267/2000

A voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

## **DELIBERA**

per i motivi riportati in narrativa,

- 1) di annullare, in sede di autotitola, la propria precedente deliberazione n. 64 del 08/11/2018 avente ad oggetto “ Alienazione partecipazione sociale nella Società Iride S.r.L.a seguito annullamento precedente deliberazione n. 64 del 08/11/2018”
- 2) di approvare, quindi, la dismissione delle quote di partecipazione del Comune di Lastra a Signa nella Società Iride S.r.L. col metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. N. 827/1924 e s.m.i., da effettuarsi col metodo delle “offerte segrete”, da porre a confronto con il prezzo a base d’asta di €. 10.909,60. L’aggiudicazione, avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d’asta. Non sono ammesse offerte a ribasso.

3) specificare negli atti di gara che :

A) la Parte Venditrice :

- non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito al bilancio al 31.12.2017 della Iride srl, al relativo contenuto e presupposti;
  - non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla sussistenza di eventuali passività, debiti, oneri o rischi per qualunque causa non risultanti dal bilancio al 31.12.2017 della Iride srl o da situazioni patrimoniali o bilanci precedenti anche conseguenti alla non corretta applicazione di principi contabili o conseguenti a qualunque altra causa o ragione;
  - non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito ad eventuali sopravvenienze passive e/o minusvalenze anche inerenti atti, fatti o valutazioni (e/o alla non corretta applicazione di principi contabili) precedenti alla sottoscrizione del presente contratto;
  - non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla tenuta dei libri contabili della Iride srl, anche con riguardo alla conformità degli stessi alle leggi e ai regolamenti applicabili;
  - non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla avvenuta presentazione da parte della Iride srl nei termini temporali prescritti, di tutte le dichiarazioni fiscali previste dalla normativa vigente nonché in merito alla corretta predisposizione delle medesime dichiarazioni fiscali;
  - non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito al regolare ed integrale pagamento da parte della Iride srl, di tutte le imposte e/o tasse dovute ovvero al regolare ed integrale accantonamento da parte della Iride srl di tutte le imposte e/o tasse che dovranno essere pagate;
  - non fornisce alcuna garanzia (e ne è espressamente esentata dalla Parte Acquirente) in merito alla insussistenza di fatti o eventi che potrebbero determinare (o avere già determinato anche prima della sottoscrizione del presente contratto) la sottoposizione della Iride srl, a liquidazione, insolvenza o fallimento o ad altre procedure concorsuali.
- con la sottoscrizione del contratto, la Parte Acquirente si impegna a non avviare e/o ad impedire e/o a non supportare qualsivoglia azione risarcitoria, anche ex art. 2497 c.c., nei confronti della Parte Promissaria Venditrice.

- B) la Parte Acquirente :
- si obbliga personalmente al pagamento di quanto dovuto al Comune di Lastra a Signa alla data della cessione della partecipazione, tale obbligazione dovrà essere accompagnata da idonea garanzia bancaria fideiussoria.
- 4) dare mandato al Responsabile del Settore 1 “Servizi Affari generali e al cittadino” di procedere all’adozione degli atti di alienazione facendo salvo il diritto di prelazione del socio privato della suddetta Società
- 5) di procedere alla stipula del contratto di dismissione delle quote pubbliche mediante atto a rogito Notaio

con separata votazione, ricorrendo le motivazioni dell’urgenza del procedimento di dismissione della partecipazione societaria,

con votazione unanime favorevole, resa in forma palese

### **DELIBERA**

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del d. lgs. 267/2000

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
PANDOLFINI GEMMA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21  
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

**II SEGRETARIO  
MANCUSI ROSSANO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs n.  
82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: SERV\_GEN - Segreteria  
Proposta N.2817

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..A PREVIO  
ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 64 DEL 08/11/2018.

Il responsabile del settore Segreteria esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del  
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di  
deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 14/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(MANCUSI ROSSANO)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: SERV\_GEN - Segreteria  
Proposta N.2817

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..A PREVIO  
ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 64 DEL 08/11/2018.

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del  
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di  
deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 14/11/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 67 del 15/11/2018**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Oggetto:** ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..A PREVIO ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 64 DEL 08/11/2018..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 28/11/2018 al 13/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 28/11/2018

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
(TIRATI ENRICO)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 67 del 15/11/2018**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

**Oggetto:** ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..A PREVIO ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 64 DEL 08/11/2018..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.

Lastra a Signa li, 14/05/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(CIANCAGLINI MARCO)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA  
Città Metropolitana di Firenze

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 67 del 15/11/2018**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

**Oggetto:** ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ IRIDE S.R.L..A PREVIO ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 64 DEL 08/11/2018..

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di questo comune dal 28/11/2018 al 13/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 24/12/2018

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
(CINI MARCO)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)